

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI

Avvisi di accertamento emessi dal Comune di

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

(prov.

) il

C.F.

, residente nel comune di

(prov.

all'indirizzo

n.

recapito telefonico

CHIEDE

la rateizzazione in n. rate mensili dei seguenti provvedimenti:

TRIBUTO	N° provvedimento	Data notifica

e consapevole delle *sanzioni penali* richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi e ferma restando, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera, la *decadenza dai benefici* eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione di quanto previsto dall'art. 9 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il cui testo è riportato alla pagina seguente;
- ✓ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione e gli eventuali allegati potranno essere oggetto di controllo di veridicità da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi dei sopra citati articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

PER DEBITI SUPERIORI A € 3.000,00 e fino a € 15.000,00:

☐ DICHIARA DI TROVARSI IN SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E DI NON POTER PROCEDERE AL PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DEI PROVVEDIMENTI SOPRA INDICATI;

☐ ALLEGA copia indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore a € 20.000,00

PER DEBITI SUPERIORI A € 15.000,00:

☐ ALLEGA copia di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa di primaria compagnia "a prima richiesta", in deroga all'art. 1945 del C.C

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lugo,

IL/LA DICHIARANTE

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ed è esente da bollo (art. 37 comma 1 del D.P.R. 445/2000)

- ☐ Si sottoscrive in presenza del dipendente addetto
- ☐ Si allega fotocopia di un documento di identità (per invio postale o telematico o tramite incaricato)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi per violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla notifica di ingiunzioni di pagamento, per debiti contestati fino al 31 dicembre 2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda ed alle condizioni di cui ai commi successivi, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore **entro 30 (trenta) giorni** dalla notifica dell'avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4, alle seguenti condizioni:
 - a) **per le somme inferiori ad euro 3.000,00, il debitore deve presentare istanza, indicando una rateizzazione con un massimo di n. 24 rate;**
 - b) **per importi superiori ad euro 3.000,00 e fino ad euro 15.000,00, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:**
 1. le persone fisiche e Ditte individuali dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
 2. le persone giuridiche possono richiedere la rateazione allegando alla richiesta di rateizzazione, copia del bilancio di esercizio o della situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 10.000,00,
 - c) **per importi superiori ad euro 15.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa di primaria compagnia "a prima richiesta", in deroga all'art. 1945 del C.C.;**
 - d) in deroga alle precedenti condizioni, per particolari casi meritevoli di accoglimento della richiesta di rateazione, stante la carenza di liquidità manifestata dal soggetto passivo, il funzionario responsabile, in ragione dei compiti assegnati dalla normativa vigente, può consentire il pagamento rateale, qualora il contribuente presenti un'apposita relazione illustrativa, corredata da documentazione in grado di comprovare quanto dichiarato, da cui emergano le motivazioni che comportano le difficoltà finanziarie di liquidità.
 - e) le ulteriori condizioni per la rateazione sono le seguenti:
 1. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 500,00;
 2. la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00 per somme da rateizzare fino ad € 3.000,00 e non inferiore ad € 100,00 per importi superiori ad € 3.000,00;
 3. la durata massima della rateizzazione è di 24 rate mensili per importi inferiori ad € 6.000,00 e fino a 36 rate mensili per importi superiori ad € 6.000,00;
 4. l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 5. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera;
 6. la decadenza dal diritto del pagamento del debito mediante rateazione, comporta l'immediato avvio delle procedure esecutive in assenza di versamento in un'unica soluzione del debito residuo;
 7. non è ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso con pagamento tardivo delle rate, in relazione al piano di rateazione concesso, salvo per un'unica richiesta di applicazione di tale istituto deflativo per eventuale dimenticanza limitatamente ad una sola rata del predetto piano di rateazione, comunicando al Settore Entrate, l'applicazione dell'istituto medesimo, con trasmissione del modello di versamento utilizzato;
 8. il versamento tardivo della rata con applicazione del ravvedimento operoso deve avvenire entro il termine di scadenza della rata successiva a quella ravveduta; qualora non vengano rispettati i tempi indicati il contribuente perde il beneficio di rateazione con avvio delle procedure esecutive nel caso di mancato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 9. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
 10. applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 3, ad esclusione della lettera e), punto 10. In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 3. Tuttavia, decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, le sanzioni non possono beneficiare dell'eventuale riduzione prevista per i versamenti eseguiti entro il predetto termine".
5. Una volta **notificato il sollecito per l'avvio delle** procedure esecutive, **in conformità all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019 e s.m.i.**, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
6. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 – comma 1 - che provvede con apposito atto.